Vademecum Canone Unico

ABACO S.p.A.
SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONCESSIONARIO

CANONE UNICO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

COMUNE DI JESI



Di seguito riportiamo un sintetico ma speriamo utile *vademecum* sul Canone Unico Patrimoniale L. 160/2019.

IL CANONE UNICO PATRIMONIALE L. 160/2019

1. COS'È IL CANONE UNICO PATRIMONIALE?

Il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un importo dovuto al Comune che rilascia la concessione o l'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria o per l'occupazione di suolo pubblico. Sostituisce, dal 1° gennaio 2021, l'imposta/canone sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa/canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche.

2. COSA SI DEVE FARE?

Prima di effettuare un'esposizione pubblicitaria, è necessario richiedere **un'autorizzazione** al Comune e versare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nell'autorizzazione stessa.
Per particolari esposizioni pubblicitarie temporanee (ad. esempio locandine interno negozio, distribuzione di volantini, pubblicità su veicoli, ecc.) come indicate nel Regolamento Comunale, non necessita richiedere l'autorizzazione, essendo sufficiente una comunicazione/dichiarazione da inviare all'indirizzo jesi.pubblicita@abacospa.it che farà il conteggio del canone per il pagamento.
Per occupare suolo, aree o spazi pubblici, è necessario richiedere prima **una concessione** al Comune e pagare, se dovuto, il canone che verrà quantificato direttamente nella concessione stessa.

SI PRECISA CHE IL VERSAMENTO DEL CANONE:
- NON ESONERA IL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ESPOSIZIONE O L'OCCUPAZIONE DALL'OBBLIGO DI MUNIRSI, SOTTO PROPRIA RESPONSABILITÀ, DELLE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE
- NON SANA L'ASSENZA DI UN VALIDO TITOLO AUTORIZZATORIO

3. COME SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA?

a) Quali sono le modalità di presentazione dell'istanza?
Prima di richiedere l'autorizzazione ad installare qualsiasi impianto pubblicitario (insegna, targa, tenda, bacheca) si invitano gli utenti a prendere visione dei rispettivi Regolamenti Comunali che disciplinano tali impianti, visionabili a questi link:
A) Piano per l'ornato pubblico
https://www.comune.jesi.an.it/w/piano-per-l-ornato-pubblico-della-citta-di-jesi-1
B) Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
https://www.comune.jesi.an.it/w/piano-generale-impianti-pubblicitari-1

L'autorizzazione potrà essere richiesta mediante attivazione della procedura telematica accedendo direttamente da questo link https://frontoffice.comune.jesi.an.it --> inviare la pratica online --> lavori pubblici --> targhe, insegne, tende, pubblicità.
Seguirà inserimento guidato di tutta la documentazione INDISPENSABILE E OBBLIGATORIA all'avvio della pratica, comprese le autodichiarazioni.

b) Cosa deve contenere la richiesta di autorizzazione all'esposizione?
La richiesta dovrà essere completa dei dati anagrafici del richiedente/dichiarazioni/asseverazioni/ elaborati grafici nonché delle caratteristiche (durata, dimensioni, tipologia, scopo, ecc.) dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria che si intende realizzare, pena la nullità della domanda.
In generale la documentazione, indispensabile ed obbligatoria, da allegare alla richiesta di autorizzazione è la seguente:
• elaborati grafici comprendenti l'esatta ubicazione planimetrica dell'installazione e il bozzetto dell'impianto completo delle specifiche tecniche del manufatto (materiali, caratteristiche impianto di illuminazione se presente, tipologia del supporto, ecc…);
• documentazione fotografica che individui il contesto ambientale nel quale l'opera andrà ad inserirsi (foto prima dell'installazione);
• autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti quanto previsto dall'art. 53 co. 3 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada);
• Autodichiarazione attestante che l'eventuale impianto elettrico del manufatto luminoso sarà realizzato ed installato a norma del DPR 380/2001;
• autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il richiedente l'autorizzazione ha titolo, in base alle normative vigenti, alla presentazione dell'istanza;
• autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario che si intende installare è conforme al Piano per l'Ornato Pubblico;
• nulla Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici nei casi previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 42/04 (se del caso);
• n. 2 marche da bollo da € 16,00 da applicare sulla richiesta e su autorizzazione;
• attestazione del versamento di € 50,00 per Diritti di Segreteria.

c) Quanto dura l'autorizzazione?
Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo. Il rinnovo dovrà avvenire 60 giorni prima della sua scadenza naturale.

4. PERCHÉ SI DEVE PAGARE?

a) Qual è il presupposto del canone per le occupazioni di suolo?
Il presupposto è costituito dall'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico autorizzata o concessa dall'Ente, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune. L'occupazione è abusiva se realizzata senza la preventiva concessione dell'Ente o difforme da quanto concesso.

b) Qual è il presupposto del canone per le esposizioni pubblicitarie?
Il presupposto è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. La diffusione di messaggi pubblicitari è abusiva se realizzata senza la preventiva autorizzazione dell'Ente o difforme da quanto autorizzato.

c) Durata
Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in annuali e giornaliere:
- le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono **annuali**;
- le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni sono **giornaliere**.

Le diffusioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali e giornaliere:

- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione superiori a 90 giorni sono considerate **annuali**;
- le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione non superiori a 90 giorni sono considerate **giornaliere**.

5. COME SI CALCOLA IL CANONE UNICO?

a) Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Le tariffe variano in base alla durata, alla zona di occupazione o esposizione nonché in base ad altri parametri sempre riportati nel Regolamento Comunale e, comunque, i criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione in zone del territorio comunale;
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliere.

b) Come si calcola la superficie tassabile?
Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
Per le occupazioni di suolo, il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

c) Quali le modalità di applicazione per i passi carrabili?
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso

a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto e quando pagare?
Il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della autorizzazione o della concessione. Il provvedimento di autorizzazione o concessione riporta il canone dovuto per la prima annualità. Per le annualità successive, l'utente dovrà autonomamente provvedere al pagamento. Il concessionario, tuttavia, in anticipo rispetto alle scadenze, trasmette via PEC o via posta un avviso con cui si ricorda la scadenza di pagamento.

e) Entro quando pagare?
Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per l'anno iniziale, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento.
Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

f) Chi deve pagare?
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

6. LE SANZIONI

Il tardivo o l'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al **30%** dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:

- il canone comunque dovuto;

- gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito;
- la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
 - 0,1% giornaliero per i primi 14 giorni di ritardo;
 - 1,66% dal 15° al 90° giorno di ritardo;
 - 3,75% se il pagamento avviene entro un anno;
 - 4,28% se il pagamento avviene tra il primo anno ed il secondo anno;
 - 5% se il pagamento avviene oltre il secondo anno.

a) Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal regolamento;
b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a) **un'indennità** per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo periodo;
b) **la sanzione amministrativa** pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

L'indennità è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, **aumentato del 10%**. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

Per le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie abusive, sia a carattere permanente che temporaneo, se il soggetto passivo del canone regolarizza, spontaneamente, la propria posizione, la sanzione di cui alla lettera b) è fissata al 20 per cento dell'indennità di cui alla lettera a). L'applicazione della sanzione nella predetta misura è subordinata alla regolarizzazione del titolo di autorizzazione o concessione presso i competenti servizi dell'Ente. Resta ferma l'indennità di cui alla lettera a), nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

7. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) Riduzioni e maggiorazioni

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:

a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;

b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
d) per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
e) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
f) per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso con divieto di sosta, è prevista una riduzione del 55%;
g) per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 75%;
h) per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
i) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
j) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
k) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
l) per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate all'utilizzo di impianti adibiti ai servizi pubblici, si applica una riduzione del 50%;
m) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 40%;
n) per le occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, si applica una riduzione del 70%;
o) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche o sindacali, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
p) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di esposizioni promozionali senza possibilità di vendita, si applica una riduzione dell'80%;
q) per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
s) per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
t) per le occupazioni temporanee la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:
• 1° Fascia: dalle ore 06:00 alle ore 14:00 riduzione percentuale 50%;
• 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 06:00 riduzione percentuale 50%.
Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 25%;
Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

b) Esenzioni

Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nonché le occupazioni temporanee necessarie per la posa, riparazione e/o manutenzione degli impianti stessi, nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili utilizzati da soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni con rampe e simili utilizzabili da soggetti portatori di handicap;

i) le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;

j) le occupazioni con portabiciclette o impianti similari destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;

k) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia locale;

l) occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

m) occupazione di durata non superiore a 6 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero;

n) occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc.;

o) occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere (in numero non superiore a 2 e poste a ridosso del muro);

p) occupazioni fino al massimo di 1 ora per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante;

q) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

s) occupazioni realizzate con impianti pubblicitari aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

t) occupazioni richieste e gestite direttamente dal Comune, ad eccezione di quelle che, pur essendo promosse dal Comune, sono realizzate da altri soggetti con l'intento di addivenire a finalità economiche o di lucro (soggettive ed oggettive).

u) occupazioni temporanee richieste e gestite direttamente dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

v) occupazioni con contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, solo in caso di comprovata assenza di spazi privati idonei al posizionamento dei contenitori.
w) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
x) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
y) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
z) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
aa) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

bb) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
cc) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
dd) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
ee) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

c) Come funziona esattamente l'esenzione per le insegne di esercizio?
Su questo argomento è importante evidenziare che la Legge prevede l'esenzione dal pagamento dell'Imposta per le **insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono** di superficie complessiva **FINO a 5 metri quadrati, anche in caso di pluralità di insegne**.
Se per individuare la sede di svolgimento di una attività economica vengono esposte, ad esempio, due insegne di esercizio, una di superficie di 3 mq. e l'altra di 1 mq., essendo la loro superficie complessiva pari a 4 mq., per entrambe le insegne non è dovuta l'Imposta, in quanto non viene superato il limite dimensionale dei 5 mq. Diverso è invece il caso in cui una delle due insegne abbia la superficie di 3 mq. e l'altra di 4 mq.; in tale ipotesi, infatti, essendo la superficie complessiva delle due insegne pari a 7 mq., quindi superiore ai 5 mq. stabiliti per legge, non sarà accordabile alcuna esenzione.
Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita.

Alcuni esempi: ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE PUBBLICITARIE

1. COSA SI DEVE FARE PER ESPORRE DELLE LOCANDINE?

L'esposizione diretta di locandine nei pubblici esercizi è una forma di pubblicità temporanea. Per poterla effettuare bisogna portare le locandine al recapito presente nel territorio comunale e farle timbrare. Prima del ritiro, dunque, sarà necessario inviare una dichiarazione di esposizione ad Abaco che in risposta alla mail invierà il modello PagoPA da utilizzare per il versamento del canone. Prima dell'esposizione, le locandine vengono riconsegnate timbrate, presentando la ricevuta del versamento effettuato, con l'indicazione del giorno di scadenza della pubblicità.

2. DOVE SI POSSONO ESPORRE LE LOCANDINE?

Le locandine possono essere esposte solo all'interno di locali aperti al pubblico e di esercizi pubblici in genere, previa autorizzazione del proprietario. La loro esposizione al di fuori di questi luoghi (ad esempio su muri di cinta, colonne, alberi, recinzioni, ecc.) è soggetta a sanzione.

3. LE LOCANDINE VANNO SEMPRE TIMBRATE?

Sì. Il timbro attesta l'avvenuta dichiarazione ed il pagamento. Le locandine esenti dal pagamento del canone devono essere comunque dichiarate al Concessionario e il soggetto che ne richiede l'esposizione deve essere munito di apposita attestazione di esenzione.

4. CHI DEVE FARE IL PAGAMENTO?

Il pagamento deve essere effettuato da chi dichiara l'esposizione delle locandine.

Alcuni esempi: AFFISSIONE MANIFESTI

1. COS'È IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI?

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune (in questo caso di ABACO, in qualità di Concessionario per l'effettuazione del servizio), in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.

a) Cosa si deve fare?
Chi desidera commissionare un'affissione di manifesti **è tenuto a presentare al Concessionario la relativa commissione**, mediante apposito modello, in cui devono essere indicate la quantità dei manifesti da affiggere, le dimensioni, il periodo di esposizione ed il messaggio pubblicitario contenuto. **Contestualmente, l'interessato deve effettuare il pagamento del canone dovuto ed allegare alla commissione l'attestazione di avvenuto pagamento.**

b) Come si compila la commissione per la richiesta di affissione di manifesti su spazi comunali?
I **moduli appositi** per commissionare l'affissione di manifesti sono disponibili presso lo sportello nel territorio comunale o sul sito di ABACO.
Nei moduli dovranno essere indicati:
- **la quantità** dei manifesti per cui si richiede l'esposizione;
- **il formato** dei manifesti in centimetri, indicando prima la base e poi l'altezza degli stessi. A seconda delle disponibilità di spazi, i manifesti hanno dei formati standard: cm. 70x100, cm. 100x140, cm. 140x200, cm. 200x140 e cm. 600x280;
- il **periodo di esposizione**, indicando una data di inizio e quanti giorni di esposizione si richiedono;
- l'indicazione del **messaggio** che sarà riportato sui manifesti.

Comunque, per avere chiarimenti in merito alle disponibilità di spazi, al calcolo dei diritti, alla modalità di presentazione della commissione e al pagamento, il Contribuente è invitato a mettersi in contatto telefonicamente, oppure via e-mail o fax, con lo Sportello territoriale di riferimento, dove potrà ricevere assistenza nella compilazione della commissione e richiedere un bollettino per effettuare il pagamento.

c) Chi deve presentare la commissione ed effettuare il pagamento del canone sulle affissioni?
Il pagamento del canone deve essere corrisposto da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, essendo entrambi responsabili in solido dell'affissione.

2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

a) Come vengono effettuate le Pubbliche Affissioni?
Le Pubbliche Affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata dall'Ufficio del Concessionario in un apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Ad affissione ultimata, il Concessionario, su preventiva richiesta del committente, fornisce l'elenco delle posizioni utilizzate.

b) Cosa succede se non ci sono posti disponibili nel periodo richiesto?
Appena ricevuta la commissione, l'Ufficio del Concessionario verifica le disponibilità di spazi affissioni nel periodo richiesto dal committente; la mancanza di spazi disponibili (anche parziale) deve essere comunicata per iscritto al committente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di affissione.

c) Il committente può annullare l'affissione commissionata?
Nel caso in cui ci sia mancanza di spazi affissione, anche parziale, o nel caso in cui il Concessionario non riesca ad effettuare l'affissione nell'arco di 10 giorni dalla data richiesta, il committente, a seguito di comunicazione scritta effettuata dal Concessionario, può annullare per iscritto la commissione (totale o parziale) ed il Concessionario è tenuto al rimborso totale del diritto versato.
Il committente ha anche la facoltà di annullare per iscritto la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In questo caso il Concessionario è tenuto al rimborso della metà del diritto versato.
Si ricorda che il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore e il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al committente per iscritto qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta.

3. CALCOLO DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Chi stabilisce le tariffe?
Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune, a partire da quella *standard giornaliera* riportata all'art. 1, comma 827, della Legge n. 160/2019.

b) Come si calcola l'importo del canone dovuto?
Per il calcolo del canone dovuto le unità di misura su cui applicare la tariffa sono il foglio di cm. 70x100 e i giorni di esposizione.
Il canone è, infatti, calcolato in base a quanti fogli vengono commissionati e in base a quanti giorni d'esposizione vengono richiesti.

c) Ci sono delle maggiorazioni da applicare alla tariffa base?
Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in appositi spazi prescelti.
Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 30,00 per ciascuna commissione.

4. RIDUZIONI ED ESENZIONI

a) In quali casi è prevista una riduzione del canone?
La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del **50%** è prevista nei seguenti casi:

a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.

b) In quali casi è prevista l'esenzione dal pagamento del canone?
L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

5. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Quali sono le possibili violazioni?
Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

b) In quali sanzioni si può incorrere?
Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 37, comma 10, del regolamento.
Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai precedenti articoli.

DOVE E A CHI RIVOLGERSI

UFFICIO ABACO DI JESI

☺ Ufficio sito in Via Castelfidardo, 11 – 60035 Jesi (AN)

☎ Tel. 0731 211747

Fax 0731 690290

E-mail: info.jesi@abacospa.it

Orari: da Lunedì a Sabato: 9.00 - 12.30 e 14.30 - 16.00.

ALTRI RIFERIMENTI UTILI

Per Esposizioni Pubblicitarie annuali e temporanee (comprese locandine e volantinaggio): jesi.pubblicita@abacospa.it

Per Occupazioni Suolo Pubblico annuali e temporanee: jesi.osap@abacospa.it

Per Prenotazione Spazi Pubbliche Affissioni: jesi.affissioni@abacospa.it